



Unione centrale svizzera per il bene dei ciechi

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame professionale superiore di esperta / esperto nella riabilitazione di persone ipovedenti e cieche*

Indirizzi

- Low Vision
- attività quotidiane
- orientamento e mobilità

del **23 LUG 2018**

(modulare con esame finale)

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame professionale federale superiore è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.2.1 Campo d'attività

Gli esperti nella riabilitazione di persone ipovedenti e cieche perseguono l'obiettivo di permettere alle persone ipovedenti, cieche e sordocieche con o senza pluridisabilità (di seguito "clienti") di vivere nella massima autonomia possibile. Essi operano nei tre diversi indirizzi Low Vision, attività quotidiane e orientamento e mobilità.

Tutti e tre gli indirizzi hanno in comune la consulenza e il sostegno a persone con handicap visivo in varie situazioni della vita. Sulla base della valutazione specialistica gli esperti definiscono, insieme ai clienti, il fabbisogno personale di mezzi ausiliari e di lezioni nonché gli adattamenti necessari da apportare all'ambiente circostante.

* In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

La collaborazione interdisciplinare con specialisti del settore della medicina e della terapia, della pedagogia e del sociale, uffici e autorità è parte integrante dell'attività di tutti gli indirizzi.

Indirizzo Low Vision (LV)

Gli esperti nella riabilitazione che hanno scelto l'**indirizzo Low Vision** aiutano le persone di ogni fascia di età con handicap visivi a ottimizzare l'impiego delle loro facoltà visive. Dopo aver rilevato le potenzialità e le difficoltà visive provvedono a programmare e a guidare sessioni di allenamento nonché a istruire la persona interessata sull'utilizzo di strumenti ottici e altri mezzi ausiliari.

Gli esperti stimolano e favoriscono la percezione visiva indicando misure atte a sfruttare meglio la funzionalità visiva. Pianificano sessioni di allenamento basate sui referti medici o sulle loro valutazioni preliminari. Selezionano strumenti ottici e altri mezzi ausiliari adatti alla persona con handicap visivo. Il loro compito principale consiste nello svolgimento di allenamenti mirati presso i clienti (ad es. a domicilio, negli istituti, nella scuola dell'infanzia, a scuola, sul posto di lavoro), affinché questi ultimi riescano a impiegare i diversi mezzi ausiliari in maniera ottimale e a operare con la massima autonomia possibile.

Oltre agli esercizi pratici gli esperti eseguono sedute di stimolazione visiva con gli ipovedenti. Di norma li seguono per lunghi periodi, fornendo loro un'assistenza completa.

Indirizzo attività quotidiane (AQ)

Gli esperti nella riabilitazione che hanno scelto l'**indirizzo attività quotidiane** prestano consulenza e sostegno alle persone ipovedenti e cieche nella gestione della vita quotidiana. Le questioni possono riguardare svariati ambiti legati alle attività quotidiane. Durante le lezioni, in situazioni concordate individualmente, vengono elaborati metodi e strategie idonei nonché vengono presentati e testati mezzi ausiliari speciali.

La lezione ruota attorno ai desideri e alle esperienze della persona interessata e si basa sulle sue capacità e conoscenze pregresse. In base al contenuto, la lezione si svolge presso il cliente (ad es. a domicilio, negli istituti, nella scuola dell'infanzia, a scuola, sul posto di lavoro) oppure al consultorio. A tal riguardo i principali campi di applicazione sono comunicazione, self care (azioni della vita quotidiana) e conduzione della casa.

L'attenzione è altresì incentrata sulla trasmissione delle più diverse competenze comunicative e sull'approccio con i mezzi ausiliari e i mezzi di comunicazione elettronici, sulla progettazione di postazioni di lavoro adeguate nonché sull'insegnamento e sulla sperimentazione di altri mezzi ausiliari.

Indirizzo orientamento e mobilità (O+M)

Gli esperti nella riabilitazione che hanno scelto l'**indirizzo orientamento e mobilità** propongono alle persone ipovedenti e cieche tecniche e strategie che le mettono in condizione di muoversi in modo sicuro e con il massimo grado di autonomia possibile. Durante le lezioni vengono sperimentati, elaborati e stabiliti mezzi ausiliari e l'approccio con gli stessi. I clienti vengono aiutati a sfruttare in modo ottimale i sensi a loro disposizione.

L'insegnamento avviene tramite lezioni individuali, tenendo conto delle condizioni fisiche e psichiche del cliente. Le lezioni sono adeguate alla capacità visiva dei clienti e orientate ai loro bisogni, alle loro esperienze e abilità. Le lezioni O+M sono rivolte a persone di tutte le fasce di età e possono essere frequentate da persone ipovedenti, cieche e sordocieche, con o senza pluridisabilità.

Dopo aver elaborato congiuntamente un programma, vengono trasmesse e sperimentate strategie e tecniche che favoriscono una mobilità priva di pericoli e con il maggior grado di autonomia possibile. Si provvede a stimolare ed esercitare i sensi esistenti nonché la capacità di orientamento. Inoltre ai clienti viene insegnato come impiegare e maneggiare mezzi ausiliari specifici.

1.22 Principali competenze operative professionali

Principali competenze operative professionali comuni

Gli esperti nella riabilitazione di persone ipovedenti e cieche

- informano i clienti (oppure i tutori e/o i referenti) sui molteplici aspetti dell'handicap visivo;
- prestano consulenza ai clienti (oppure ai tutori e/o ai referenti) riguardo all'approccio con l'handicap visivo;
- istruiscono gli specialisti e l'ambiente circostante delle persone ipovedenti, cieche e sordocieche;
- svolgono le attività amministrative inerenti all'ambito del loro lavoro.

Competenze operative specifiche dell'indirizzo

Gli esperti nella riabilitazione che hanno scelto l'indirizzo Low Vision

- svolgono valutazioni Low Vision;
- a seconda della situazione, impiegano mezzi ausiliari adatti al cliente, specifici dell'indirizzo, con l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo delle facoltà visive;
- svolgono allenamenti Low Vision.

Gli esperti nella riabilitazione che hanno scelto l'indirizzo attività quotidiane

- istruiscono i clienti nelle azioni quotidiane della vita;
- a seconda della situazione, impiegano mezzi ausiliari adatti al cliente, specifici dell'indirizzo, a supporto della gestione della vita quotidiana;
- a seconda della situazione e delle esigenze del cliente, impiegano mezzi ausiliari e mezzi di comunicazione elettronici.

Gli esperti nella riabilitazione che hanno scelto l'indirizzo orientamento e mobilità offrono alle persone ipovedenti e cieche tecniche e strategie che le mettono in condizione di muoversi in modo sicuro e con il massimo grado di autonomia possibile. Essi

- istruiscono i clienti nelle strategie di orientamento e mobilità e nelle tecniche corrispondenti;
- impiegano bastoni bianchi per non vedenti e altri mezzi ausiliari adatti al cliente a seconda della situazione e specifici dell'indirizzo;
- prestano consulenza a istituzioni pubbliche e private e a persone su questioni relative alla pianificazione edilizia e del traffico.

1.23 Esercizio della professione

Gli esperti nella riabilitazione di persone ipovedenti e cieche lavorano in istituti e organizzazioni pubbliche e private che forniscono servizi a persone cieche e ipovedenti. A seconda dell'orientamento del posto di lavoro e dell'indirizzo, assumono la responsabilità del relativo processo di riabilitazione dei clienti a loro assegnati. Un'attività lucrativa indipendente è possibile. Per gli indirizzi Low Vision e orientamento e mobilità si applicano le convenzioni tariffali concordate con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Nell'indirizzo attività quotidiane, non esistendo convenzioni tariffali, l'attività indipendente avviene generalmente in combinazione con le offerte dell'ergoterapia.

Gli esperti si spostano spesso: le lezioni, prevalentemente individuali, si svolgono presso il domicilio dei clienti, in istituti, nella scuola dell'infanzia, a scuola, sul luogo di lavoro o in un altro luogo idoneo.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

Con il loro lavoro gli esperti nella riabilitazione di persone ipovedenti e cieche contribuiscono a migliorare la qualità della vita e l'autonomia decisionale delle persone ipovedenti e cieche.

La formazione individuale e la collaborazione interdisciplinare con diversi specialisti e non specialisti mira a rafforzare a lungo termine l'autonomia di persone cieche e ipovedenti, utilizzando i mezzi impiegati in maniera ottimale e duratura.

Essi offrono un contributo alle pari opportunità delle persone portatrici di handicap e migliorano la partecipazione di ipovedenti e ciechi alla vita sociale e professionale. In generale così è possibile migliorare la tolleranza della società nei confronti delle persone portatrici di handicap.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

Unione centrale svizzera per il bene dei ciechi (UCBC)

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ), composta da 5 membri e nominata dal comitato dell'UCBC per un periodo di 4 anni. È ammessa la rielezione.

2.12 La commissione GQ si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare in presenza della maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione GQ

2.21 La commissione GQ:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo dell'esame finale;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) tiene l'elenco dei tutor nell'attività pratica;
- h) decide l'ammissione all'esame finale e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- i) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami di fine modulo;
- j) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e delibera il conferimento del diploma;
- k) tratta le domande e i ricorsi;
- l) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne dispone l'aggiornamento e determina la durata di validità dei certificati di fine modulo;
- m) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- n) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- o) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione GQ può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame finale si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame finale è pubblicato almeno sei mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione indica almeno:

- a) le date d'esame;
- b) la tassa d'esame;
- c) l'ufficio d'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

3.21 All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- d) l'indicazione della lingua d'esame;
- e) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹;
- g) l'indicazione dell'indirizzo.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame finale è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato professionale di un esame di professione, un diploma di un esame professionale superiore, di una scuola specializzata superiore o un titolo equivalente nei campi professionali della sanità, della formazione o del sociale e dispone di un'esperienza professionale nella funzione in questione di almeno due anni sotto forma di impiego almeno al 60%;
oppure
è in possesso di un titolo di una scuola universitaria riconosciuta o di un titolo equivalente nei campi professionali della sanità, della formazione o del sociale e dispone di un'esperienza professionale di almeno tre anni, di cui due come minimo nella funzione in questione sotto forma di impiego almeno al 60%;
oppure
è in possesso di un attestato federale di capacità nei campi professionali della sanità, della formazione o del sociale e dispone di un'esperienza professionale di almeno cinque anni sotto forma di impiego almeno al 60% al termine della formazione di base;
oppure
è in possesso di un attestato federale di capacità in un altro campo professionale e dispone, su esame del dossier, di un'esperienza professionale qualificata di almeno cinque anni sotto forma di impiego almeno al 60% al termine della formazione di base;
e
- b) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
ed
- c) è in grado di provare per iscritto la partecipazione ai tirocini richiesti accompagnato da un tutor riconosciuto,
ed
- d) è in grado di provare per iscritto le partecipazioni in osservazione richieste.

L'ultimo giorno utile per attestare il possesso dell'esperienza professionale è la fine del mese precedente a quello in cui inizia l'esame. È fatta riserva del pagamento

¹La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione GQ o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 e della consegna puntuale del lavoro di diploma.

3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:

Indirizzo Low Vision:

- Modulo di base
- Formare specialisti e l'ambiente circostante
- Valutazioni LV
- Allenamenti LV
- Consulenza sull'illuminazione
- Tirocinio

Indirizzo attività quotidiane:

- Modulo di base
- Formare specialisti e l'ambiente circostante
- Attività quotidiane
- Mezzi ausiliari e mezzi di comunicazione elettronici
- Tirocinio

Indirizzo orientamento e mobilità:

- Modulo di base
- Formare specialisti e l'ambiente circostante
- Strategie e tecniche O+M
- Consulenza nelle questioni di pianificazione edilizia e del traffico
- Tirocinio

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e requisiti concernenti i certificati di fine modulo) nonché nelle disposizioni relative al tirocinio. Queste sono riportate nelle direttive o in appendice alle stesse.

3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa del diploma e di iscrizione nel registro dei titolari di diploma nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame finale per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione per ciascun indirizzo, almeno quattro candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno due mesi prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di riconsiderazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione GQ al massimo un mese prima dell'inizio degli esami. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a sei settimane prima dell'inizio dell'esame finale.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ il suo ritiro, allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false, presentano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ non vengono ammessi all'esame finale.
- 4.32 È escluso dall'esame finale chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame finale deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione. In casi eccezionali motivati al massimo uno dei periti può aver ricoperto il ruolo di docente ai corsi di preparazione del candidato.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 La commissione GQ delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento del diploma.

5. ESAME FINALE

5.1 Parti d'esame

- 5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata
1 Esame scritto	scritto	3 h
2 Esame pratico		
2.1 Esempio pratico	pratico	redatto precedentemente
2.2 Riflessione e colloquio professionale	orale	45 min.
3 3.1 Lavoro di diploma	scritto	redatto precedentemente
3.2 Presentazione e colloquio professionale	orale	45 min.
Totale		4 ore 30 min.

Parte d'esame 1 Esame scritto

La parte d'esame 1 viene svolta sotto forma di esame scritto. I candidati spiegano importanti termini tecnici inerenti al loro indirizzo e illustrano, mediante esempi pratici, i diversi sub-processi della riabilitazione e/o di una consulenza nel loro indirizzo. Applicano a questioni del lavoro quotidiano le conoscenze specialistiche di cui dispongono e analizzano casi con problematiche complesse. Sviluppano soluzioni e pianificano misure. Riflettono sulle proposte di soluzione offerte o

autonomamente elaborate.

Parte d'esame 2 Esame pratico

La parte d'esame 2 consiste in un esame pratico e in uno orale. I candidati filmano un esempio pratico (video) con un proprio cliente e preparano la relativa documentazione. La seconda parte d'esame consiste in due voci correlate di pari importanza.

Voce d'esame 2.1 Esempio pratico

In vista dell'esame i candidati svolgono una lezione pratica della durata di 45-60 minuti con un proprio cliente. La lezione pratica viene filmata per intero. Inoltre i candidati presentano le parti principali, rese anonime, della documentazione relativa al percorso. Sulla base del video e della documentazione relativa al percorso, inclusa la preparazione della lezione, i periti d'esame valutano il lavoro pratico. Se necessario durante il colloquio professionale pongono domande di comprensione.

Voce d'esame 2.2 Riflessione e colloquio professionale

Facendo riferimento all'esempio pratico precedentemente redatto e consegnato, i candidati presentano una riflessione incentrata sul loro operato professionale. La presentazione dura 15 minuti. Successivamente i candidati rispondono alle domande riguardanti la sequenza pratica e la relativa documentazione. Le domande possono riguardare riflessioni e motivazioni sul modus operandi scelto oppure sui metodi e mezzi ausiliari utilizzati, ma anche adattamenti eventualmente necessari per un altro gruppo di clienti o ulteriori sviluppi con lo stesso cliente. Il colloquio professionale ha una durata di 30 minuti.

Parte d'esame 3 Lavoro di diploma

Questa parte d'esame consiste in due voci correlate, di pari importanza.

Voce d'esame 3.1 Lavoro di diploma

I candidati redigono autonomamente un lavoro di diploma, di lunghezza compresa tra le 25 e le 30 pagine (fogli A4). Il lavoro di diploma tratta un argomento attinente all'aspetto pratico della loro professione oppure una questione concreta a essa legata. Mediante il lavoro di diploma i candidati dimostrano di essere in grado di elaborare e documentare autonomamente una problematica complessa nonché di desumere soluzioni alternative, motivarle in modo plausibile e riflettere sul proprio modus operandi. L'obiettivo del lavoro di diploma è conseguire un risultato indipendente e più dettagliato attraverso l'approfondimento del tema o della problematica scelti.

Voce d'esame 3.2 Presentazione e colloquio professionale

La presentazione del lavoro di diploma dura 30 minuti. I candidati presentano le parti salienti del lavoro di diploma tenendo conto delle riflessioni metodologico-didattiche e servendosi di mezzi idonei. Una parte della presentazione deve essere indirizzata a un gruppo target predefinito dalla commissione GQ (a seconda dell'argomento del lavoro di diploma e/o dell'ambito in cui lavora il candidato). Dopo la presentazione i candidati hanno a disposizione 15 minuti per rispondere a domande che vertono su determinati aspetti del lavoro di diploma e della presentazione.

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

- 5.21 La commissione GQ emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame finale viene espressa in note. Si applicano le disposizioni dei punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio del diploma

- 6.41 L'esame finale è superato se in tutte le parti d'esame è stata conseguita la nota minima di 4.0.
- 6.42 L'esame finale non è superato se il candidato:
- a) non si ritira entro il termine previsto;
 - b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
 - c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
 - d) deve essere escluso dall'esame.
- 6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.
- 6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale, dal quale risultano almeno:
- a) la conferma del possesso dei certificati di fine modulo richiesti o delle dichiarazioni di equipollenza;

- b) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
- c) il superamento o il mancato superamento dell'esame finale;
- d) l'indirizzo scelto;
- e) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio del diploma.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

6.6 Conclusione di un secondo indirizzo

- 6.61 Chi ha superato l'esame finale in uno dei tre indirizzi può ottenere i certificati corrispondenti previo superamento della parte d'esame 2 degli altri indirizzi. Il requisito per l'ammissione è l'esibizione dei certificati di fine modulo corrispondenti di cui al punto 3.32.

7. DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 Il diploma federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione GQ e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione GQ.
- 7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

Esperta / Esperto nella riabilitazione di persone ipovedenti e cieche con diploma federale, indirizzo

- Low Vision
- attività quotidiane
- orientamento e mobilità

Experte / Expert en réadaptation de personnes malvoyantes et aveugles avec diplôme fédéral, Orientation

- Basse vision
- activités de la vie journalière
- orientation et mobilité

Rehabilitationsexpertin / Rehabilitationsexperte für sehbehinderte und blinde Menschen mit eidgenössischem Diplom, Fachrichtung

- Low Vision
- Lebenspraktische Fähigkeiten
- Orientierung und Mobilität

Per la versione inglese si usa la dicitura:

**Rehabilitation Expert for People with Vision Impairment and Blindness,
Advanced Federal Diploma of Higher Education, specialization**

- **Low vision**
- **Activities of daily living**
- **Orientation and mobility**

7.13 I nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca del diploma

7.21 La SEFRI può revocare un diploma conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 L'UCBC fissa su richiesta della commissione GQ le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.

8.2 L'UCBC si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione GQ invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 19 settembre 2011 concernente l'esame professionale superiore di specialista nella riabilitazione di persone ipovedenti e cieche è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

9.21 In base al regolamento previgente del 19 settembre 2011 i ripetenti possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 30 novembre 2019.

- 9.22 Chi, prima dell'entrata in vigore del regolamento d'esame del 19 settembre 2011, dopo aver frequentato presso l'UCBC un corso di certificato in Low Vision, in orientamento e mobilità o in attività quotidiane e aver conseguito il relativo certificato, ha svolto per almeno 3 anni l'attività di specialista della riabilitazione nell'ambito dell'handicap visivo ed è in grado inoltre di presentare le attestazioni delle competenze o le dichiarazioni di equipollenza richieste di cui al punto 3.32, può conseguire il diploma come previsto dal punto 7.1. La domanda deve essere presentata alla commissione GQ assieme alla documentazione completa, per l'indirizzo orientamento e mobilità entro e non oltre il 4 novembre 2018 e per l'indirizzo attività quotidiane entro e non oltre il 2 dicembre 2020.
- 9.23 Chi è in possesso del diploma federale precedente di specialista nella riabilitazione di persone ipovedenti e cieche con un indirizzo di approfondimento è autorizzato a fregiarsi del nuovo titolo con l'aggiunta dell'indirizzo. Non vengono rilasciati nuovi diplomi.


9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

10. EMANAZIONE

San Gallo, 06/07/2018

Unione centrale svizzera per il bene dei ciechi (UCBC)



Matthias Bütikofer, direttore

Il presente regolamento è approvato.

Berna, **23 LUG 2018**

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale e continua